



REPUBBLICA ITALIANA

173/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **61423/PC** del registro di segreteria, proposto da:

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f.

CRCLDI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908) – *appellante principale e appellato incidentale*;

contro

...Omissis... (c.f. ...omissis...), nato a ...omissis...il ...omissis..., residente in ...omissis..., ...omissis..., n. ...omissis..., nella sua qualità di unico erede della Sig.ra ...omissis... (c.f. ...omissis...), nata a ...omissis..., deceduta a ...omissis... il ...omissis..., rappresentato e difeso, in forza di procura stesa in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Erminio Araldi (c.f. RLDRMN52E31L826S), con studio in Mantova, Via Giulio Romano, n. 14, e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo pec ea@pec.studiolegalearaldi.com (fax n. 0376.1582006) – *appellante incidentale e appellato principale*;

per l'annullamento

della sentenza della Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Toscana n. 21/2023, depositata il 24 gennaio 2023, non notificata;

VISTI gli atti di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Lidia Carcavallo, in rappresentanza dell'Inps, e l'Avv. Erminio Araldi per ...omissis....

FATTO

I. Con sentenza n. 21/2023 la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, al termine di una complessa attività istruttoria, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da ...*omissis*..., quale unico erede di ...*omissis*... Luisa, titolare di pensione di reversibilità, deceduta il 18.06.2021, avverso: sei note di recupero relative al periodo 2014/2019; altre trattenute effettuate dall'Inps dal 2019 al 2021, evidenziate nei cedolini con casuale "*Riduzione Tab. Fl. 335/95*".

In sintesi, la sentenza di prime cure, respinte le censure di inadeguatezza informativa mosse dal ricorrente in ordine al contenuto delle sei note di recupero e alle ritenute operate sui cedolini, constatava la tempestività di tutti i recuperi effettuati dall'Inps, non accogliendo la tesi del ricorrente riguardo ad una loro presunta tardività.

Nell'ambito delle prime sei note di recupero, la sentenza accoglieva la domanda attorea, limitatamente alla sesta nota Inps del 05.03.2019, volta ad ottenere la restituzione dell'importo complessivo di € 2.744,28, oggetto del piano rateale di recupero, risultante interamente eseguito, dell'indebito maturato dalla dante causa del ricorrente nei mesi di gennaio e febbraio 2019, per avere l'Inps preso erroneamente a riferimento i redditi 2015 e 2016 (e non i redditi diversi da quelli di pensione del 2018 e i redditi da altre pensioni del 2019 stesso).

Con riferimento alle ulteriori riduzioni relative al periodo marzo 2019/giugno 2021, evidenziate nei cedolini, per superamento dei limiti di cumulabilità con altri redditi della beneficiaria di cui all'art. 1, comma 41, della

legge n. 335/1995, dal 2019 al 2021, la sentenza accoglieva la domanda del ...*omissis*..., ritenendo che, all'atto di effettuazione delle riduzioni in questione, l'Inps non poteva obiettivamente ancora disporre di dati certi e definitivi in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti legittimanti.

In conclusione, la sentenza:

- condannava l'Inps a pagare al ...*omissis*... la somma di € 40.897,11, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di restituzione delle decurtazioni operate sulla pensione in godimento della Sig.ra ...*omissis*... nel periodo 2019-2021;
- quanto alle rate mensili rimaste da eseguire a causa del decesso della dante causa dichiarava l'irripetibilità dell'indebito pensionistico, assumendo, sulla base dell'art. 1, comma 263, della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 38, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che le prestazioni pensionistiche indebitamente percepite dal soggetto titolare non possono in nessun caso formare oggetto di recupero a carico dell'erede;
- compensava le spese di lite.

La condanna a carico dell'Inps di restituire al ...*omissis*..., quale unico erede della Sig.ra ...*omissis*..., la somma di € 40.897,11, traeva origine dai recuperi effettuati sul trattamento di pensione e corrispondeva alla somma di:

- € 2.744,28, recuperata dall'Inps (con la sesta nota del 05.03.2019) sui ratei pensionistici dei mesi di gennaio e febbraio 2019;
- € 38.152,83 per le riduzioni evidenziate nei cedolini operate dall'Inps sui ratei pensionistici della pensionata da marzo 2019 a

giugno 2021, in applicazione dei limiti di cumulabilità stabiliti dalla Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995 con gli altri redditi della beneficiaria.

2. Avverso la sentenza l'Inps proponeva appello, notificato in data 23/02/2024, lamentando "*Violazione dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 2697 del codice civile*" per avere il Giudice di prime cure condannato l'Inps a restituire al ...*omissis*... una somma non dovuta, senza che il ...*omissis*... avesse provato in giudizio il fondamento della sua pretesa, vale a dire, che le riduzioni operate dall'Inps da gennaio 2019 a giugno 2021 erano illegittime; l'Istituto deduceva, altresì, "*Violazione degli articoli art. 459 e 2740 del codice civile*", assumendo che l'invocata disciplina, dettata dall'articolo 1, comma 260 e segg., della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 38 della legge n. 448 del 2001, secondo cui l'erede non deve restituire all'Inps l'indebito a carico della sua dante causa, non è applicabile alla fattispecie, trattandosi di disposizioni a carattere speciale, applicabili per periodi circoscritti temporalmente.

II. Si costituiva il ...*omissis*..., chiedendo, in via preliminare, che l'atto di appello dell'Inps fosse dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 170, comma 1, c.g.c., in quanto le doglianze sollevate dall'Inps, benché solo formalmente prospettate alla stregua di questioni di diritto, costituivano, a suo dire, una critica alle valutazioni di fatto compiute dal primo Giudice.

L'esponente riteneva, poi, inammissibile, stante il divieto di "*iura nova*" in appello, di cui all'art. 193 c.g.c., l'aver l'Inps dichiarato di aver assunto, ai fini delle trattenute stabilite dalla Tabella F nel periodo marzo 2019/giugno 2021

"come riferimento il reddito dell'anno precedente", applicando "in via provvisoria nell'anno in corso di pagamento la riduzione dei ratei pensionistici sulla base dei dati reddituali che hanno giustificato la riduzione nell'anno precedente".

In sede di controdeduzioni, il ...*omissis*... ribadiva, con riferimento al primo motivo di appello principale, le censure di inadeguatezza informativa in ordine al contenuto delle ritenute operate sui cedolini, per avere l'Inps determinato, *ex lege* n. 335/1995, l'importo effettivamente spettante in presenza di altri redditi come rappresentati nella tabella F, alla stessa legge allegata, senza esplicitare quali sarebbero stati i redditi presi come riferimento o i calcoli sottesi alle suddette decurtazioni, assumendo anzi parametri reddituali errati, senza impugnare le conseguenti statuizioni della sentenza di primo grado, in violazione dall'art. 190 c.g.c., e presunta acquiescenza alle statuizioni della sentenza, *ex art.* 177 c.g.c..

Quanto al secondo motivo di appello principale, promosso dall'Inps, avverso la statuizione contenuta in sentenza, secondo cui l'erede della pensionata, succedendo nelle posizioni debitorie a carico di quest'ultima, non sarebbe tenuto a restituire all'Ente l'indebito pensionistico, il ...*omissis*... richiamava l'opposto orientamento che si sarebbe formato nella giurisprudenza contabile, secondo cui la disciplina, dettata dalla legge n. 662 del 1996 e dalla legge n. 448 del 2001, trova applicazione senza alcuna preclusione di ordine temporale, trattandosi di *"norma a regime, che opera per tutte le azioni di recupero intraprese dopo l'entrata in vigore della medesima L. n. 662/1996"*.

In caso di accoglimento anche parziale dell'appello principale, il ...*omissis*... proponeva appello incidentale condizionato per “*Violazione dell'artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 della L. 241/1990 e della Deliberazione n. 111 del 21.12.2020 dell'INPS e/o dell'art. 2 della Determinazione presidenziale dell'INPS n. 123 del 26.07.2017. Illegittima e/o indebita e/o abnorme ulteriore decurtazione, praticata dall'INPS in assenza di qualsivoglia provvedimento espresso e/o nota di debito notificato/a alla ricorrente*”, nonché per “*Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 L. 428/1985, 5 D.P.R. 429/1986, 52 L.88/1989 e 13 L. 412/1991 Tardività della verifica della situazione reddituale e del recupero dell'indebito praticato dall'INPS*”.

In sintesi, l'esponente lamentava che le detrazioni, da provvisorie, sono divenute definitive in assenza di qualsivoglia nota di debito con sistematica violazione del termine decadenziale di un anno disposto per il recupero dell'indebito del trattamento pensionistico, presentando, a tal riguardo, istanza di deferimento di questione di massima alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, giacché i principi affermati dalle Sezioni riunite, con la sentenza n. 4/QM/2008, secondo cui, in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F - va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, da coordinare con le modifiche normative intervenute successivamente e in particolare con la trasmissione in via telematica agli Enti di Previdenza ed Assistenza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione finanziaria e di ogni altra

Amministrazione pubblica, utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, ex art. 15 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78. In conclusione, chiedeva, previa declaratoria dell'illegittimità delle trattenute operate, il rigetto dell'appello principale, ovvero nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del suddetto appello principale, l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato.

III. Con successiva memoria il ...*omissis*... insisteva nelle conclusioni in atti, evidenziando che l'Inps non ha a disposizione due anni per procedere alla contestazione formale dell'indebito, in quanto esiste solo e soltanto un "arco temporale annuale".

IV. All'odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. *In limite litis*, va disposta per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, ai sensi dell'art. 184 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, la riunione dell'appello principale promosso dall'Inps con l'appello incidentale proposto da ...*omissis*... avverso la stessa sentenza.

2. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, delineato dall'art. 101 c.g.c. e dall'art. 276 c.p.c., il Giudice decide gradatamente le questioni preliminari, dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa e, quindi, il merito della causa secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.

3. Seguendo questo ordine di trattazione, va scrutinata, in via preliminare, l'ammissibilità dei mezzi di gravame in esame alla luce dei limiti posti dall'art. 170 comma 1, c.g.c., secondo cui *“Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

L'esame dei motivi di appello induce il Collegio a ritenere che le doglianze sollevate attengono a questioni “di diritto”, riguardanti l'accertamento della ripetibilità delle maggiori somme erogate sul trattamento pensionistico di reversibilità in concomitanza di altri redditi, oltre i limiti di cumulabilità, previsti dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F - e che le stesse non si traducono in una critica alle valutazioni “di fatto” compiute dal primo Giudice.

È evidente che, con i motivi di censura, è stato chiesto a questo Giudice di esprimersi sulla portata delle disposizioni normative, di cui è stata fatta applicazione, in relazione tanto alla sfera di efficacia soggettiva – con riferimento alla condizione di erede – quanto a quella oggettiva - per quanto afferisce alla maturazione e all'accertamento delle maggiori somme percepite dalla titolare del trattamento, in data antecedente al decesso.

4. Con riferimento all'atto di appello, promosso dall'Inps, reputa il Collegio che non costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, l'aver l'Inps dichiarato di aver assunto, ai fini delle trattenute stabilite dalla Tabella F nel periodo marzo 2019/giugno 2021 *“come riferimento il reddito dell'anno precedente”* e applicato *“in via provvisoria nell'anno in corso di pagamento la*

riduzione dei ratei pensionistici sulla base dei dati reddituali che hanno giustificato la riduzione nell'anno precedente”, trattandosi di questione che non va a modificare la *causa petendi* e alla cui valutazione non osta, dunque, il principio di diritto che pone il divieto di "*iura nova*" in appello, di cui all'art. 193 c.g.c..

5. Ancora in via preliminare, ritiene il Collegio che non sia ravvisabile alcun motivo di inammissibilità dell'atto di appello principale, proposto dall'Inps, per genericità dei motivi di impugnazione, ex art. 190 c.g.c., né acquiescenza da parte dell'Inps, ex art. 177 c.g.c., riguardo ad una presunta mancata impugnazione del capo della sentenza riferito all'assunzione di parametri reddituali errati, in quanto l'atto di impugnativa dell'Inps contiene, in maniera compiuta e articolata, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto, sulle quali si fonda il gravame in relazione agli indebiti, che si sarebbero formati senza la decurtazione di legge in applicazione della Tabella F, oggetto di recupero.

6. Definite, in questi termini, le questioni preliminari, ritiene il Collegio di dovere prioritariamente procedere all'esame del secondo motivo di appello, promosso dall'Inps, riguardo alla condizione soggettiva del ...*omissis*....

Sostiene l'Inps che la sentenza di primo grado non sia conforme a diritto, nella parte in cui ha stabilito che il ...*omissis*..., quale erede della Sig.ra ...*omissis*..., succedendo nelle posizioni debitorie a carico di quest'ultima, non sarebbe tenuto a restituire all'Ente l'indebito in esame. Ritiene piuttosto l'Istituto che la disciplina, dettata dall'articolo 1, comma 260 e segg., della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 38 della legge n. 448 del 2001, non sia

applicabile alla fattispecie, trattandosi di disposizioni a carattere speciale, applicabili per periodi circoscritti temporalmente.

Il motivo è fondato.

In linea con la giurisprudenza di questa Sezione (Sez. I App., sent. n. 163/2022), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non opera la disciplina, contenuta nell'articolo 1, comma 263, della legge n. 662 del 1996 e nell'art. 38, comma 10, della legge n. 448 del 2001, in quanto si tratta di disposizioni speciali, che possono trovare applicazione per periodi circoscritti temporalmente, in deroga alla disciplina generale in materia di indebiti pensionistici dettata, per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dagli articoli 52 della legge n. 88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991e, per le pensioni pubbliche, dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092.

Ritiene piuttosto il Collegio che in applicazione dei principi civilistici che regolano la materia ereditaria, i debiti del *de cuius* entrano a far parte dell'asse successorio, con conseguente applicazione delle regole civilistiche in materia di trasmissione *mortis causa*; per cui, salvo il caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario o di ipotesi eccezionali che nell'ipotesi in esame non risultano sussistere, gli eredi rispondono delle obbligazioni ereditarie presenti e future del dante causa.

Il ...*omissis*..., quale unico erede della Sig.ra ...*omissis*..., succedendo nelle posizioni debitorie della pensionata, già destinataria dei provvedimenti di recupero, può, in via di principio, essere chiamato a restituire l'indebito posto a carico della dante causa ovvero contestare le decurtazioni operate sulla

pensione di reversibilità della pensionata o non ancora (interamente) ripetute con i piani rateali di recupero, nonché per far dichiarare l'irripetibilità del supposto indebito nei suoi confronti.

7. La questione all'esame attiene all'accertamento della ripetibilità delle maggiori somme erogate sul trattamento pensionistico di reversibilità, in quanto eccedenti il limite di cumulabilità con gli altri redditi stabilito dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F.

Sul piano normativo, l'art. 1 della legge n. 335/1995 ha, come noto, esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato in vigore nel regime generale obbligatorio gestito dall'Inps a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione ed ha, tra l'altro, legato la misura del trattamento di reversibilità al reddito percepito dal beneficiario del trattamento medesimo, disponendo che *"...Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata Tabella F"*.

La Tabella F stabilisce le percentuali di cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi del beneficiario: per redditi superiori a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, il trattamento di reversibilità è cumulabile, rispettivamente, nelle misure del 75, del 60 e del 50 per cento.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 162/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato disposto del terzo e quarto periodo del predetto art. 1, comma 41, della legge

n. 335/1995 e della connessa tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti ed i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, risultando, altrimenti, alterato il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, esposto a un sacrificio economico in antitesi con la *ratio* solidaristica della reversibilità.

Secondo l'insegnamento della Consulta, nello stabilire i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito occorre tenere conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo, bilanciando i diversi valori coinvolti in necessaria armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (Corte cost., sent. n. 162/2022 e n. 241/2016).

Sul piano normativo, l'art. 9 della legge n. 428/1985 in materia di revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate stabilisce che *“La revisione dei pagamenti ... disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni”* e che dette *“liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”*.

L'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 429/1986, aggiunge, poi, che *“Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte”*.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 4/QM/2008, in sede di risoluzione di quesitone di massima, hanno chiarito che le liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo scadere dei termini per la contestazione dell'indebito e che *“nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione sulla base dei dati prodotti), né può al riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo”*.

Pertanto, come già chiarito dal consolidato orientamento di questa Sezione, *“in materia di controlli automatizzati i termini annuali sono due: il primo decorre dalla conoscenza dei dati per le attività di vero e proprio controllo e un secondo, decorrente dallo scadere del primo, per l'attività di recupero dell'attuale indebitato”* (Sez. I App., sent. n. 22/2025, n. 488/2023, n. 435/2023, n. 127/2023, n. 183/2023 e n. 156/2022).

L'Amministrazione dispone, dunque, del termine di un anno per concludere la procedura e, entro tale termine, l'Inps deve procedere al controllo ed alla revisione dei dati acquisiti, al fine di applicare la normativa di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

Le verifiche sui redditi, finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità, possono essere effettuate, in assenza di specifiche comunicazioni di parte, soltanto a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale

(a mezzo del modello unico), l'anno successivo a quello di produzione del reddito (Sez. I App., sent. n. 22/2025, n. 123/2023 e n. 156/2022).

Il pensionato ha l'obbligo di comunicare il verificarsi di qualsiasi evento che comporti una variazione della situazione reddituale o il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione (art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973).

8. Chiariti in questi termini la portata del quadro normativo di riferimento, risulta del tutto ininfluyente ai fini della presente decisione un eventuale deferimento di questione di massima alle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

9. Nel caso in esame, l'iniziativa recuperatoria ha tratto origine dalle operazioni di verifica disposte dall'Inps sulla base delle dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate dalla dante causa.

La sentenza di primo grado ha ritenuto tempestivi tutti i recuperi effettuati dall'Inps, non accogliendo la tesi del ricorrente riguardo ad una loro presunta tardività.

Per quanto riguarda le sei note di recupero adottate dall'Inps, di seguito indicate:

- nota del 25 gennaio 2017, con la quale veniva chiesta in ripetizione la somma di € 2.201,80 percepita nell'anno 2014;
- nota del 17 novembre 2017, con la quale veniva chiesta in ripetizione la somma di € 24.620,70 percepita nell'anno 2015;
- nota del 5 luglio 2018, con la quale veniva chiesta in ripetizione la somma di € 18.223,92 percepita nell'anno 2016;

- nota dell'8 luglio 2019, con la quale veniva chiesta in ripetizione la somma di € 16.353,87 percepita nell'anno 2017;
- nota del 23 dicembre 2020, con la quale veniva chiesta in ripetizione la somma di € 1.311,30 percepita nell'anno 2018;
- nota del 5 marzo 2019, con la quale veniva chiesta in ripetizione la somma di € 2.744,22 percepita nei mesi di gennaio e febbraio 2019,

ritiene il Collegio che soltanto la prima nota, datata 25 gennaio 2017, avente ad oggetto il recupero della somma di € 2.201,80 percepita nell'anno 2014, sia stata adottata oltre il termine di un anno, prescritto dalla normativa di riferimento.

L'atto di appello incidentale promosso dal ...*omissis*... va in questi termini accolto.

Solo a seguito della presentazione redditi 2015, la maggiore somma di € 2.201,80, percepita nell'anno 2014, si è resa conoscibile.

La procedura volta al recupero dell'indebito si appalesa dunque tardiva, in quanto avviata oltre lo scadere del termine annuale del 31 dicembre 2016.

Per altro verso, sono da respingere le censure di inadeguatezza informativa mosse dal ...*omissis*... in ordine al contenuto delle note di recupero e delle ritenute applicate sui cedolini.

Valgono, a tal riguardo, le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado, pienamente condivise da questo Giudice, secondo cui le note di recupero *“non si limitavano a formulare generiche contestazioni di indebito, bensì precisavano in modo specifico i periodi in cui esso si è formato, gli altri redditi della pensionata computati ai fini della verifica del superamento dei limiti di*

cumulabilità, nonché le ragioni che non giustificavano i pagamenti pensionistici nella misura in cui erano stati effettuati, anche attraverso il richiamo alla tabella F allegata alla legge n. 335/1995” (pag. 20 della sentenza), nonché quelle svolte riguardo alle decurtazioni mensili relative al periodo 2019/2021 sui cedolini di pensione, avendo l’Inps “a tal fine compiuto un’attività meramente ricognitiva e certativa della misura della pensione da liquidare e, quindi, non doveva assumere alcun provvedimento autoritativo soggetto agli obblighi di motivazione, di comunicazione e di trasparenza ex legge n. 241/1990” (pag. 37).

Di conseguenza, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha ritenuto interamente non accoglibile la doglianza del ...*omissis*... sulla tardività del recupero disposta con la nota datata 25 gennaio 2017.

Per quanto riguarda la sesta nota, datata 5 marzo 2019, con la quale veniva chiesta in ripetizione la somma di € 2.744,22 percepita nei mesi di gennaio e febbraio 2019, il ...*omissis*... sostiene che l’Inps abbia errato nel prendere a riferimento i dati 2015 e 2016, anziché quelli relativi all’esercizio precedente.

La doglianza è, in via di principio, fondata. L’Inps è pertanto tenuto a verificare la correttezza delle operazioni, prendendo a riferimento i dati delle pertinenti dichiarazioni dei redditi, e a restituire, laddove effettivamente vi sia stata una maggiore trattenuta, le somme eventualmente eccedenti il dovuto.

Proseguendo nella disamina delle restanti fattispecie di indebito, il ...*omissis*... sostiene che i recuperi disposti dall’Inps nel periodo 2019/2021 erano non dovuti perché basati su redditi presunti.

La censura è in parte fondata.

In applicazione del quadro normativo applicabile alla fattispecie, nei termini sin qui esposti, i recuperi possono essere disposti dall'Inps a seguito delle verifiche annuali avviate dall'Istituto sulla base delle comunicazioni annuali degli interessati.

Per quanto riguarda le trattenute marzo 2019/giugno 2021, disposte dall'Inps, risulta che l'Istituto vi abbia provveduto indipendentemente dalle dichiarazioni dei redditi, in quanto, come rilevato dallo stesso Giudice di prima istanza *“l'Istituto non poteva senz'altro già conoscere i dati consuntivi complessivi sia dello stesso trattamento in parola sia degli altri redditi da pensione del 2019, visto che essi si sarebbero manifestati soltanto alla fine dello stesso anno”* (pag. 39 della sentenza).

Anche in questo caso, l'Inps è pertanto tenuto a verificare la correttezza delle operazioni, prendendo a riferimento i dati delle pertinenti dichiarazioni dei redditi, e a restituire, laddove effettivamente vi sia stata una maggiore trattenuta, le somme eventualmente eccedenti il dovuto.

10. In ragione dell'accoglimento parziale nei termini indicati tanto dell'atto di appello principale, quanto dell'atto di appello incidentale, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese di lite. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli iscritti al **n. 61423** del registro di segreteria, accoglie parzialmente nei termini indicati in motivazione l'appello principale;

accoglie parzialmente nei termini indicati in motivazione e l'appello
incidentale.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 18 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

F.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11/11/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

F.to Maria Vittoria Zotta